REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1598 del 30/09/2019

Seduta Num. 35

Questo lunedì 30 **del mese di** settembre

dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Donini Raffaele	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/1672 del 25/09/2019

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE UMBRIA, PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Maurizio Mainetti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" così come modificato dal D.L. n. 343/2001, convertito nella legge 401 del 9 novembre 2001 recante: "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- il D. Lgs. n. 1/2018 recante "Codice della protezione civile", che all'art.11 definisce le funzioni delle Regioni nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile;
- la L.R. n. 1/2005 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e in particolare l'art.15, comma 1 secondo il quale "L'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza";
- La L.R. n. 13/2015" Riforma del Sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" e s.m.i.;

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna, nel contesto degli ambiti operativi e di attività delineati dalle richiamate disposizioni normative statali e regionali, provvede ad una serie di attività tra cui: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso e superamento delle emergenze, formulazione di indirizzi agli enti locali per la pianificazione d'emergenza di rispettiva competenza, programmazione degli interventi strategici di messa in sicurezza, presidio

territoriale delle diverse tipologie di rischio, realizzazione di interventi in materia di rischio idraulico e idrogeologico, alla funzione di polizia idraulica e servizio di piena, progettazione, direzione lavori e monitoraggio tecnico di interventi nell'ambito della difesa del suolo e consolidamento degli abitati, gestione dei procedimenti in materia di polizia mineraria e di attività estrattive, supporto nella realizzazione di strutture comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, promozione e coordinamento nella formazione di tecnici delle pubbliche amministrazioni e di volontari, adeguata attività di informazione ai cittadini, raccolta di dati territoriali e realizzazione di cartografie tematiche di pericolosità e rischio;

Dato atto che:

- con proprie deliberazioni n. 2515/2001, n. 347/2003, n. 975/2004 e n. 1427/2005, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004, è stato attribuito al Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPAE il ruolo di Centro Funzionale Regionale stabilendone, tra l'altro, l'attivazione a partire dal 1 novembre 2005;
- in particolare, con propria deliberazione n. 1427/2005, è stata garantita, attraverso le strutture del Centro Funzionale Regionale di ARPAE e dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, l'emissione autonoma degli avvisi meteo e di criticità ed i conseguenti allertamenti di protezione civile;

Rilevato che:

- la Regione Emilia-Romagna, in accordo con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile, sulla base dei provvedimenti sopracitati, ha impostato ed affinato un sistema di allertamento basato sulla cooperazione stretta ed integrata tra le strutture tecniche regionali, provinciali e statali;
- come stabilito dalla sopra citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, il sistema nazionale-regionale di allertamento a supporto delle azioni di protezione civile degli Uffici Territoriali di Governo e dei Comuni, in accordo con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile, è oggi gestito da un sistema di strutture tecniche centrali e periferiche quali: l'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, il Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPAE (ARPAESIMC), il Servizio Geologico,

Sismico e dei Suoli, l'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPo);

- nell'ottica di cooperazione e condivisione sopra citata, con Determinazione n. 1364 del 24 aprile 2018 a firma del Direttore della Agenzia Regionale della Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da collaboratori dell'Agenzia stessa e dei Servizi territoriali, da funzionari di ARPAE e del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna,

- le attività del sopra citato Gruppo di Lavoro sono finalizzate all'implementazione, condivisione e recepimento del sistema regionale di allertamento con le componenti istituzionali e le strutture operative del sistema regionale di protezione civile, e mirano a promuovere una "cultura del rischio" attraverso l'impiego dello spazio web "allertameteo.regione.emilia-romagna";

Dato che:

- La propria deliberazione n. 962/2018 definisce che l'attività di previsione della situazione meteorologica, idrogeologica e idraulica, in termini di pericolosità degli eventi, è condotta dal Centro Funzionale ARPAE-SIMC e dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli (SGSS). La valutazione complessiva della criticità prevista sul territorio è condotta dal Centro Funzionale ARPAE-SIMC, insieme all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e al SGSS, ciascuno per le valutazioni di propria competenza.

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna risulta particolarmente esposta al rischio idrogeologico;

- che, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e di perseguire gli obiettivi posti dalle richiamate disposizioni statali e regionali, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto necessario attivare specifici interventi ed attività finalizzati al miglioramento delle capacità di previsione del rischio idrogeologico e alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione, preparazione e gestione delle situazioni di crisi connesse alle molteplici e probabili tipologie di rischio, coinvolgendo nei suddetti ambiti operativi i Centri di competenza e le strutture

tecniche e scientifiche maggiormente qualificate presenti sia nel quadro nazionale sia sul territorio regionale;

- che la normativa vigente prevede la possibilità di usufruire di programmi applicativi sviluppati da altre pubbliche amministrazioni secondo la modalità detta "del riuso";

Evidenziato:

- che il Centro Funzionale della Regione Umbria è operativo dal 2007 ed è stato dichiarato formalmente attivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°26 del 26/02/2010 (in seguito all'ottenimento di nulla osta da parte del DPCN);

- che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione provvede ad una serie di attività tra cui: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso e superamento delle emergenze, formulazione di indirizzi agli enti locali per la pianificazione d'emergenza di rispettiva competenza, programmazione degli interventi strategici di messa in sicurezza, presidio territoriale delle diverse tipologie di rischio, realizzazione di interventi in materia di rischio idraulico e idrogeologico, funzione di polizia idraulica e servizio di piena, progettazione, direzione lavori e monitoraggio tecnico di interventi nell'ambito della difesa del suolo e consolidamento degli abitati, gestione dei procedimenti in materia di polizia mineraria e di attività estrattive, supporto nella realizzazione di strutture comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, promozione e coordinamento nella formazione di tecnici delle pubbliche amministrazioni e di volontari, adeguata attività di informazione ai cittadini;

- che l'analisi dei rischi presenti sul territorio è premessa indispensabile per lo sviluppo delle strategie regionali di mitigazione degli effetti distruttivi dei fenomeni calamitosi e di salvaguardia delle vite e dei beni, oltre che per l'attuazione delle altre sopra menzionate attività regionali in materia di sicurezza territoriale e protezione civile;

- che il Centro Funzionale della Regione Umbria ha sviluppato in proprio e con collaborazioni con Enti di Ricerca, sistemi modellistici sperimentali per la definizione della pericolosità da frana su scala regionale, e lo sviluppo di scenari dinamici di rischio idrogeologico a scala di bacino finalizzati anche in una logica di supporto ai Comuni;

- che Il sistema modellistico per il rischio idrogeologico attualmente in uso al Centro Funzionale dell'Umbria utilizza tecniche multi-parametriche e prevede l'uso di dati non solo provenienti dalle reti idrometeorologiche regionali, ma anche dalle piattaforme radar e satellitari di ultima generazione, anche in sinergia con il sistema DEWETRA del Dipartimento nazionale di Protezione Civile;

- che tali caratteristiche sono risultate di interesse per la Regione Emilia-Romagna, per la quale l'introduzione di una nuova catena modellistica, quale quella sviluppata dal Centro Funzionale dell'Umbria, costituisce un interessante possibilità per la gestione delle fasi previsionali ed emergenziali e la valutazione della criticità idrogeologica;

- che tale catena modellistica, nell'intenzione della Regione Emilia-Romagna ed in particolare del Centro Multirischio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, andrebbe ad affiancare le catene modellistiche sviluppate in collaborazione con l'Università di Firenze e l'Università degli Studi di Bologna già in uso all'Agenzia;

Visto:

- La nota dell'Assessore Gazzolo del 7/12/2018 n° PG.2018.730902 con la quale si propone al Presidente della Regione Umbria la collaborazione tra le due Regioni per avviare un proficuo scambio di conoscenze e buone pratiche con particolare riferimento al rischio idrogeologico ed al miglioramento delle procedure di allerta;

  La risposta affermativa da parte del Presidente della Regione Umbria (PC/2019/0001403 del 11 gennaio 2019) per avviare la collaborazione tra le Regioni;

Ritenuto opportuno che la Regione Emilia-Romagna possa collaborare in virtù delle specifiche competenze ed esperienze, con la Regione Umbria per quanto riguarda il rischio idrogeologico ai fini di protezione civile nell'ambito dei provvedimenti sopra richiamati, secondo lo schema di convenzione di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato che la Convenzione con la Regione Umbria non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Visti le proprie deliberazioni:

- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 43/01";

- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito della entrata in vigore della L.R. n. 43/01";

- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e Professional";

- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/01/2002)"; Dato atto, ai sensi dell'art. 37 quarto comma della L.R. n.43/01 e della deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001;

- il D. Lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 270/2016: "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622/2016: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1107/2016: "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021", ed in particolare l'

allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- n. 468/2017: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 56/2016 con cui è stato conferito all'Ing. Paolo Ferrecchi, fino al 30 giugno 2020, l'incarico di Direttore Generale del Dipartimento "Cura del territorio dell'ambiente"

- n. 1129/2017 con cui è stato rinnovato al Dott. Maurizio Mainetti, fino al 31 dicembre 2020, l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto, fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Umbria, finalizzato ad attuare attività di collaborazione tecnica e scientifica in ambito di Protezione Civile con particolare riferimento ai sistemi di preannuncio per il rischio idrogeologico;

2. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione pluriennale in oggetto provvederà il Direttore pro-tempore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione Civile, prevedendo che lo stesso possa apportarvi, in sede di sottoscrizione, le modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie;

3. di dare mandato al Direttore dell'Agenzia o al Dirigente competente, di adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della Convenzione in oggetto;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

5. di pubblicare la presente deliberazione, completa del proprio Allegato A), sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

ALLEGATO A)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E REGIONE UMBRIA, AVENTE AD OGGETTO LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE-RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale a valere ad ogni effetto e ragione di legge **tra**:

la Regione Emilia-Romagna rappresentata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (in seguito indicata come Agenzia), rappresentata da _____, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani, n.6D;

e

la Regione Umbria, con sede in Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia, Codice Fiscale 80000130544 e P.IVA 01212820540, rappresentata da _____il quale interviene nel presente atto in qualità di _____;

PREMESSO:

- che la Regione Emilia-Romagna tramite l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il Servizio geologico, sismico e dei suoli, provvedono a svolgere nell'ambito del sistema regionale di allertamento una serie di attività tra cui la valutazione della pericolosità idrogeologica e idraulica e dei rischi associati ai fenomeni meteorologici;

- che tale attività di valutazione della pericolosità idrogeologica necessita di modelli previsionali che utilizzino in modo ottimale tutte le possibilità fornite dai dati territoriali e di monitoraggio sia diretto che in remoto;

- che il Centro Funzionale della Regione Umbria ha sviluppato in proprio e con collaborazioni con Enti di Ricerca, sistemi modellistici sperimentali per la definizione della pericolosità da frana su scala regionale, e lo sviluppo di scenari dinamici di rischio idrogeologico a scala di bacino finalizzati anche in una logica di supporto ai Comuni;

- che il sistema modellistico per il rischio idrogeologico attualmente in uso al Centro Funzionale dell'Umbria utilizza tecniche multi-parametriche e prevede l'uso di dati non solo provenienti dalle reti idrometeorologiche regionali, ma anche dalle piattaforme radar e satellitari di ultima generazione, anche in sinergia con il sistema DEWETRA del Dipartimento di Protezione Civile;

- che tali caratteristiche sono risultate di interesse per la Regione Emilia-Romagna, per la quale l'introduzione di una nuova catena modellistica, quale quella sviluppata dal Centro Funzionale dell'Umbria, costituisce un interessante possibilità per la gestione delle fasi previsionali ed emergenziali la valutazione della criticità idrogeologica;

- che tale catena modellistica, nell'intenzione della Regione Emilia-Romagna andrebbe ad affiancare le catene modellistiche sviluppate in collaborazione con l'Università di Firenze e l'Università degli Studi di Bologna già in uso alla Regione Emilia;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, per come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

(Finalità ed oggetto)

- 1.La presente convenzione, di durata triennale, ha come obiettivo l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile della sicurezza dei cittadini e della prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico su scala regionale, nonché al miglioramento delle attuali procedure operative di allerta;
- 2. Per il raggiungimento delle finalità sopra dette le parti si impegnano, ciascuna nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, a promuovere forme di collaborazione in ambito di protezione civile con particolare riferimento alla previsione, preannuncio e gestione degli eventi. In particolare:

  a) La Regione Umbria e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a favorire lo sviluppo di collaborazioni tecnico/scientifiche su tematiche inerenti all'oggetto del presente accordo. In

particolare, verranno condotte attività congiunte sui seguenti temi:

- Implementazione di soglie multi-parametriche di allerta incentrate su sistemi di valutazione della saturazione del suolo per la definizione della pericolosità da frana a scala di zona di allertamento;
- Implementazione di un sistema di early warning dedicato al rischio idrogeologico a fini di monitoraggio e previsione che devono essere ottimizzati per la definizione dei livelli di criticità idrogeologica a livello di zone di allertamento;
- Assimilazione dei dati radar-meteorologici all'interno di strumenti operativi di early warning sia per il rischio frane e che il rischio alluvioni in tempo reale;
- Implementazione di algoritmi avanzati di interpolazione spaziale delle piogge su strumenti operativi di early warning sia per il rischio frane sia per il rischio alluvioni;
- Implementazione di uno scenario di rischio sperimentale in ambiente Web-GIS, con l'introduzione di appositi layer di suscettibilità da frana e vulnerabilità, al fine di migliorare il supporto tecnico ai Comuni per l'individuazione delle aree e degli elementi a rischio.

b) La Regione Umbria e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a favorire lo scambio dati ed informazioni in ambito meteorologico quantitativo, rischio idrogeologico e procedure e metodologie relative al sistema di allertamento.

Art. 2

(Programma operativo)

Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, Il comitato tecnico elabora il programma operativo che contiene le modalità di attuazione del progetto ed è modificabile previo accordo tra le parti.

Art. 3

(Comitato Tecnico)

Le parti concordano di costituire e convocare entro 2 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione un Comitato Tecnico quale luogo di convergenza per definire i progetti da sviluppare con le relative le modalità e i termini di realizzazione.

In particolare:

1) favorire e verificare l'attuazione della convenzione ed il rispetto di quanto in essa previsto;
2) individuare tematiche progettuali e definire i relativi aspetti attuativi;
3) redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di attuazione della convenzione;
4) valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche alla convenzione.

Il Comitato Tecnico è composto da due rappresentanti indicati dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, da due rappresentante del Servizio geologico sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna, indicati dal responsabile del Servizio, un rappresentante del Centro Funzionale di ARPAE-ER e altrettanti rappresentanti del Centro Funzionale della Regione Umbria indicati dai rispettivi Direttori. Ai membri del Comitato non sono riconosciuti compensi.

Art. 4

(Modalità di attuazione)

1. Le Parti realizzeranno le attività di ricerca di comune accordo, sulla base della programmazione stabilita entro due mesi dalla sottoscrizione della convenzione stabilita nel piano operativo
2. Il Centro Funzionale della Regione Umbria, individua nella persona del _____ il referente tecnico-scientifico della presente convenzione, responsabile in solido dal punto di vista scientifico. A tale responsabile spetterà il compito di organizzare, in accordo con il responsabile del Centro Funzionale, l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
3. Il Direttore dell'Agenzia individua il responsabile tecnico della presente convenzione nella persona di _____.

Art.5

(Uso di mezzi ed attrezzature)

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, la Regione Umbria e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività previste, per l'accesso ai rispettivi archivi e dati, anche in tempo reale, nonché quanto altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 1 del rapporto collaborativo.
2. Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché strutture, attrezzature, banche dati, archivi ecc., messi a disposizione delle parti, saranno via via individuate congiuntamente per le vie brevi, qualora necessario.

Art. 6

(Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche)

3. I risultati e i relativi eventuali diritti di proprietà intellettuale delle attività congiunte svolte nell'ambito della presente Convenzione sono di proprietà comune delle Parti che, nel rispetto della relativa normativa vigente, ne potranno disporre per i propri fini istituzionali e concorderanno le modalità di gestione dei suddetti diritti. La concessione in uso o cessione a terzi dei predetti risultati è concordata congiuntamente.
4. Previo accordo tra le Parti, i risultati delle attività congiunte svolte nell'ambito della presente Convenzione, restano a disposizione delle Parti stesse per aggiornamenti, elaborazioni, pubblicazioni scientifiche (possibilmente congiunte).
5. La pubblicizzazione e pubblicazione, anche parziale, dei predetti risultati in forma cartografica, compilativa o digitale, concordata fra le Parti, dovrà essere accompagnata con giusta evidenza da una nota illustrativa riportante gli autori della ricerca e dei risultati, le fonti informative utilizzate e la proprietà degli elaborati risultanti, nonché le forme di co-partecipazione tecnica attuate.
6. Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna non potranno essere citati in ambiti diversi da quelli di cui alle premesse della convenzione in oggetto e comunque, in ogni caso, non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari.

Art. 7

(Risorse finanziarie e costi)

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari per le parti. Ciascuna delle parti sosterrà i costi di realizzazione di competenza previsti dalle attività di ricerca congiunte previste dalla presente convenzione.

Art. 8

(Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso)

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di stipula, rinnovabili previo accordo tra le parti.
2. Al termine della convenzione le parti redigono una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti.
3. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 9

(Riservatezza)

1. Le Parti provvedono al trattamento e alla gestione dei dati personali secondo le normative vigenti in materia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.
2. Si impegnano a trattare i dati personali della controparte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione e delle convenzioni attuative che ne deriveranno.
3. L'esecuzione della collaborazione implica l'obbligo per ciascuna parte di fornire all'altra, laddove richiesto, informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute ("informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le informazioni sono e restano di proprietà

esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione della collaborazione;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni;
- restituire immediatamente, su richiesta, le informazioni all'altra parte;
- conservare con la massima riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività della collaborazione. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvi i casi strettamente necessari per la collaborazione.

L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono sarà per le parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, senza alcun limite di tempo, fin quando le informazioni diventeranno parte del dominio pubblico, senza colpa delle parti.

Art.10

(Responsabilità)

Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell'altra parte, durante la permanenza nei propri locali.

Ciascuna delle parti esonera e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa e/o obbligazione o azione di responsabilità, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare da attività del proprio personale, dipendente o collaboratore, o da terzi, durante l'esecuzione delle attività.

Ciascuna delle parti assume l'esclusiva responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle proprie attività.

Art. 11

(Legge applicabile e Foro competente)

La presente Convenzione e le convenzioni attuative che ne deriveranno sono regolate dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero sorgere in costanza di rapporto, le parti eleggono come Foro esclusivo competente quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza, anche concorrente.

Art. 12

(Registrazione e Spese)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione, solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente. E' soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 672/1942 e dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, a cura e spese della Regione che vi provvederà per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto, con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

REGIONE EMILIA-ROMAGNA **REGIONE UMBRIA**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolaritÃ amministrativa di legittimitÃ in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1672

IN FEDE

Maurizio Mainetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1672

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi